



La Legge 80 del 2005 ha introdotto novità per la tutela dei beni provenienti da donazione

di Marino Mascheroni
Consulente fiscale

Donazione e quota di legittima

Assai frequentemente nelle scelte di passaggio generazionale di farmacia si è portati più a cercare quegli istituti che assicurano un risparmio fiscale trascurando quelle che sono le peculiarità giuridiche di ciò che si va a sottoscrivere. Oggi più che mai è indispensabile fondere le due esigenze dell'economicità e della tutela: ecco perché non si può prescindere da una duplice analisi: quella giuridica in stretto

senso e quella tributaria, e ciò non solo nell'ambito del passaggio generazionale della farmacia ma in un po' tutte le scelte di certo rilievo per la vita dell'impresa: a volte l'appetibilità del risparmio fiscale può nascondere "insidie", indi regola fondamentale è conoscere almeno in via generale le connotazioni degli istituti che si vanno a formare: i consulenti a questo servono.

La legge 80 del 2005

Vogliamo ancora una volta porre l'attenzione sulle conseguenze spesso trascurate della donazione di farmacia.

La legge 80 del 2005 ha come centro di interesse appunto le donazioni e le conseguenti azioni a difesa dei cosiddetti legittimari (eredi per usare un termine semplicistico).

Sappiamo che la legge riserva al coniuge, ai figli e agli ascendenti una parte determinata del patrimonio del defunto la cosiddetta quota di legittima. Ciò avviene non solo riguardo all'asse ereditario, ovvero all'insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell'apertura della successione, bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione (ciò che quindi accade allorché in vita viene donata ad un legittimo la farmacia).

Sommando il relictum (i beni che restano al momento dell'apertura della successione) al donatum si ottiene il valore della così detta "massa fittizia", cioè a dire l'importo sul quale si calcolano le quote spettanti agli eredi.

Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (art. 553-564) prevede delle azioni dirette alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari se intaccata da disposizioni testamentarie, ma anche da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius.

In sintesi le due azioni:

■ **Azione di riduzione:** l'azione personale che rende inefficaci le donazioni compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario; immaginiamo il caso esemplificativo di un genitore che dona ad un figlio una farmacia del valore di 1.500.000 euro, lasciando in morte al secondo figlio

un appartamento del valore di 500.000 euro. (vedi box a pag. 12).

■ **Azione di restituzione:** se e solo se il legittimario, vittorioso nell'azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione o testamento ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli potrà rivolgersi all'attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione. Appare chiaro che le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Termini di prescrizione

L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione, il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004).

Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

L'azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario.

L'avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l'eventuale azione di riduzione.

Le novità della legge 80/2005

Con la l. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni

di provenienza donativa.

Di seguito si evidenziano le principali modifiche previste dalle nuove disposizioni:

■ l'azione di restituzione (azione reale conseguente all'azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;

■ se l'azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l'usufrutto) restano efficaci, fermo però restando "l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni" (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall'apertura della successione. Se, invece, l'azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell'azione di riduzione)

■ affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla l. 80/2005) la opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l'opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20

anni. Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la l. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario può esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario. La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.

L'opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.

Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire l'azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novità della l. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l'ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe risultare vittorioso nell'azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.

Va sottolineato che l'eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia all'azione di riduzione.

Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare al-

UN ESEMPIO

Tizio, vedovo, ha due figli, Caio e Sempronio, e dona in vita a Sempronio la farmacia che vale 500, poi muore lasciando un patrimonio di 100. La quota di riserva spettante a ciascun figlio nella specie è pari a 1/3 del patrimonio complessivo dei beni lasciati alla morte del de cuius e dei beni dallo stesso donati (ai sensi dell'art. 537 c.c.: 2/3 della massa, da dividersi in parti uguali, quindi un terzo per ciascun figlio): in concreto, la massa su cui calcolare la legittima è pari a $500 + 100 = 600$ e la riserva (quota che può essere lasciata a chiunque ivi compresa ad un solo erede in aggiunta alla legittima) è pari a 200. La donazione in questo caso viola i diritti di Caio, che dal patrimonio lasciato dal padre può ottenere solo la metà della quota che la legge gli riserva. Si dice in questo caso che la donazione è "lesiva" (sottinteso: della quota di riserva).

l'azione di riduzione finché vive il donante (art. 557 c.c.)

Il patto di famiglia: una possibile soluzione?

Gli effetti "destabilizzanti" che comporta la tutela dei legittimari in caso di donazione, risultano inibiti ove venga stipulato un patto di famiglia. In sostanza le ragioni della famiglia cedono a fronte delle ragioni dell'impresa e del mercato. Va tuttavia premesso che:

- devono partecipare alla stipula del patto di famiglia il coniuge dell'imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari se, nel momento in cui viene concluso il patto di famiglia, si aprisse la successione dell'imprenditore medesimo;
- l'assegnatario dell'azienda (farmacia) o delle partecipazioni (se trattasi di farmacia gestita in forma societaria) è tenuto a liquidare contestualmente (e non al momento della morte del disponente!) gli altri legittimari, versando loro una somma pari al valore delle rispettive quote di legittima.

Vale a dire che l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni è tenuto a soddisfare

gli altri contraenti che non si vedono assegnare beni (esempio fratelli non farmacisti), pagando ad essi una somma corrispondente alla quota di legittima loro spettante sul bene oggetto del patto.

Le parti possono anche convenire che, in luogo della somma di denaro, la liquidazione avvenga tramite il trasferimento di beni in natura. E soprattutto i legittimari non assegnatari possono rinunciare da subito – ben diversamente rispetto alla disciplina generale delle donazioni – alla liquidazione della loro quota.

Da notare che, a determinate condizioni, la liquidazione può avvenire anche con un contratto stipulato successivamente al patto di famiglia.

La legge pone a carico dell'assegnatario l'onere di provvedere la liquidazione dei legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Secondo parte della dottrina non si può escludere tuttavia che sia l'imprenditore cedente ad operare la suddetta liquidazione. L'assegnazione dei beni aziendali, che si realizza per effetto del patto di famiglia, è definitiva. Essa infatti non può essere successivamente colpita con l'azione di riduzione da parte dei legittimari non assegnatari, né può essere assoggettata a collazione.